

Determinazione n. 101/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 15 dicembre 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il **Centro sperimentale di cinematografia**, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1997, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Mario G.C. Sancetta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme al conto consuntivo per l'esercizio 1997 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - del Centro sperimentale di cinematografia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Mario G.C. Sancetta

IL PRESIDENTE

f.to Felice Serino

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CENTRO SPERIMENTALE PER LA CINEMATOGRAFIA (OGGI SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA) PER L'ESERCIZIO 1997.

SOMMARIO

1. Premessa - 2. Ordinamento e fini. - 3. Gli organi. - 4. L'attività istituzionale. - 5. Le risorse umane. - 6. La gestione. 7. - Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1. - Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria, per l'esercizio 1997, del (ancora) Centro Sperimentale per la Cinematografia.

Per gli esercizi anteriori, la Corte ha riferito fino all'anno 1996¹. Mentre si fa rinvio alle relazioni precedenti per i profili già noti, in questa sede si accenna ai più significativi aspetti ordinamentali dell'Ente e si dà notizia dei fatti salienti intervenuti sino a data corrente.

A tale proposito, il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 ha "definito" la trasformazione del Centro Sperimentale per la Cinematografia in fondazione, che acquisisce la personalità giuridica di diritto privato, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Per la migliore intelligibilità dei fenomeni esposti, i prospetti e gli indicatori di seguito elaborati contengono anche i dati relativi all'esercizio 1996.

¹ Il Centro Sperimentale per la Cinematografia è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259/1958, con D.P.R. 25 aprile 1961. Per le relazioni sui precedenti esercizi finanziari vedasi, da ultimo, la determinazione n. 53/97 in data 12 dicembre 1997, in Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 74.

2. - Ordinamento e fini

Il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, a far tempo dal 27 dicembre 1997, trasforma in fondazione, con la denominazione di "Scuola Nazionale di Cinema", il Centro Sperimentale per la Cinematografia, già ente pubblico con sede in Roma istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419.

La Scuola Nazionale di Cinema acquisisce la personalità giuridica di diritto privato, è soggetta alla vigilanza dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo (già la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - oggi il Ministero per i beni e le attività culturali) e succede nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'ente in essere alla data della trasformazione. Per quanto non espressamente previsto dal decreto istitutivo, vige la disciplina del Codice civile e dello Statuto.

La Scuola è "istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia" ed ha come finalità:

- a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva attraverso l'attività didattica, finalizzata alla formazione di base di quadri professionali nonché alla organizzazione di corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento, e attraverso lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione;
- b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema, anche attraverso l'attività della Cineteca Nazionale.

Per il perseguimento delle attività istituzionali, si articola in due distinti Settori, coordinati ciascuno da un proprio direttore: la Formazione, ricerca e sperimentazione, e la Cineteca Nazionale.

Il Settore della formazione, ricerca e sperimentazione provvede all'organizzazione ed all'espletamento di corsi teorico-pratici per la formazione

e la qualificazione culturale e professionale nel campo cinematografico e dei mezzi di comunicazione audiovisiva; coordina le attività sperimentali e di ricerca e, attraverso speciali sezioni di studi, realizza indagini e rilevamenti interessanti il cinema e le comunicazioni sociali, oltre lo sviluppo delle tecniche cinematografiche e televisive e la loro applicazione nel settore della produzione.

La Cineteca Nazionale, invece, provvede alla raccolta ed alla conservazione di opere della cinematografia nazionale ed internazionale, curando il restauro e la duplicazione in supporto ininfiammabile delle più significative del cinema nazionale; svolge attività di ricerca, anche a supporto ed in coordinamento con il Settore della formazione, ricerca e sperimentazione, e provvede alla diffusione della conoscenza e dello studio del materiale raccolto anche attraverso rassegne e mostre di carattere culturale; coordina l'attività delle cineteche pubbliche e private che godono di contributi pubblici, assicurando opportune forme di consultazione.

Lo Statuto, per legge, può prevedere eventuali ulteriori settori, compreso l'esercizio di attività commerciali ed altre accessorie in conformità agli scopi istituzionali. Non è, comunque, ammessa la distribuzione di utili, che devono essere destinati a fini istituzionali.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 426/1997, lo Statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione (sentito il Comitato Scientifico) ed approvato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con i Ministri del Tesoro, della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Lo Statuto disciplina i compiti dell'Ente, la struttura operativa interna, l'ordinamento didattico, lo svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione, nonché le modalità di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca Nazionale.

Il nuovo Statuto risulta adottato, in data 1° settembre 1998, in adempimento della legge istitutiva.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice civile e di redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli artt. 2423 ss., in quanto compatibili.

La Scuola provvede ai suoi compiti con i seguenti mezzi finanziari:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) i contributi ordinari dello Stato stanziati annualmente con DPCM nell'ambito del "fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche" di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (ora "fondo unico per lo spettacolo")²;
- c) eventuali contributi straordinari dello Stato o di enti pubblici e privati;
- d) proventi di gestione, anche con riferimento alla utilizzazione dei 3 teatri di posa ed all'esercizio di attività commerciali.

Il patrimonio della Fondazione, costituito dai beni mobili ed immobili dei quali è proprietaria nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati ad incremento patrimoniale, sarà oggetto di analisi e stima di esperti designati, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 426/1997, dal Presidente del Tribunale competente³. La relazione dovrà contenere la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

² Lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative ai DD.Lgs 18 novembre 1997, n. 426; 8 gennaio 1998, n. 3; 29 gennaio 1998, nn. 19 e 20; 23 aprile 1998, n. 134", attualmente in fase di perfezionamento, prevede la determinazione triennale di tali contributi, in misura non inferiore all'8% della quota del "Fondo unico per lo spettacolo" destinato al cinema, sentita la Commissione consultiva per il cinema.

³ Su richiesta dell'Ente in data 5 maggio 1998, il Presidente del Tribunale civile di Roma ha provveduto alla designazione degli esperti in data 19 maggio 1998.

A seguito della trasformazione in fondazione di diritto privato, l'Ente non sarà compreso nel novero degli Istituti artistici che, secondo una proposta di legge all'esame del Parlamento, saranno riordinati nel sistema dell'alta formazione artistica e musicale di livello universitario ad ordinamento speciale.

3. - Gli organi

Per quanto concerne il nuovo assetto organizzativo, il D.Lgs. n. 426/1997 prevede i seguenti organi: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Si richiama, altresì, l'attenzione sulle innovazioni recate in materia di interventi sostitutivi del Ministero vigilante per fatti di gestione degli organi ordinari di governo dell'Ente.

La durata degli incarichi è quadriennale.

Ciascun componente può essere confermato una sola volta e se nominato prima del termine quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Ministro delegato per lo spettacolo in data 8 aprile 1998, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, è composto dal Presidente, indicato dal medesimo Ministro per lo spettacolo, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, dal Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, dal Ministro della Pubblica Istruzione, dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dal Ministro del Tesoro.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e di comprovate capacità organizzative.

Oltre ai tradizionali compiti (adozione dello Statuto, definizione degli indirizzi generali dell'attività gestionale e dell'organizzazione degli uffici, approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo) spetta al Consiglio la nomina dei componenti del Comitato Scientifico e la determinazione

dei compensi spettanti agli organi istituzionali ed agli esperti incaricati per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione.

Organo di indirizzo e di consulenza culturale e scientifica è il Comitato Scientifico, composto da:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede;
- b) i coordinatori dei Settori di attività;
- c) tre esperti, dei quali due docenti universitari in materie inerenti la cultura cinematografica.

Ad esso compete la determinazione dei programmi e degli indirizzi di carattere culturale e didattico (con particolare riguardo alle attività di ricerca e sperimentazione) oltre ad una funzione essenziale nell'organizzazione della Cineteca Nazionale e delle varie iniziative culturali e di formazione previste dallo Statuto.

I componenti del Comitato sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni, rispettivamente, in data 30 aprile e 25 giugno 1998.

Organo di controllo interno è il Collegio dei Revisori dei Conti, del quale lo Statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina. Al fine di consentire una più sollecita istituzione dell'organo di controllo, l'Ente ha adottato separatamente, con deliberazione in data 25 giugno 1998 approvata con decreto interministeriale del 10 luglio 1998, il relativo articolo dello Statuto. L'organo, la cui tardiva costituzione (28 ottobre 1998) va comunque censurata, è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, e può operare con la presenza di almeno due componenti⁴.

⁴ Con deliberazioni n. 1P/98 dell'11 agosto 1998 e nn. 24 e 25C/98 del 1° settembre 1998 la Scuola ha sinora provveduto alla nomina di cinque componenti il Collegio dei Revisori (tre effettivi e due supplenti). Dei tre membri effettivi uno è designato dal Ministero del Tesoro, con funzioni di Presidente, uno dall'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo ed il terzo scelto dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

Con riguardo ai compensi spettanti ai titolari degli anzidetti organi, in base alla deliberazione n. 14C/98 in data 25 giugno 1998, sono previsti i seguenti emolumenti annui lordi:

- | | |
|---|----------------|
| - Indennità di carica del Presidente | L. 100.000.000 |
| - Compensi ai membri del Consiglio di Amm.ne, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori ⁵ | L. 10.000.000 |
| - Presidente del Collegio dei Revisori | L. 14.000.000 |

Per quanto attiene all'assetto organizzativo anteriore alla riforma dell'Ente, si fa rinvio alla precedente relazione, precisando, tuttavia, che non sono intervenute, medio tempore, significative innovazioni.

⁵ Il suddetto compenso, determinato forfettariamente in rapporto ad una partecipazione media annua a dodici sedute, è variabile in misura proporzionale al numero di sedute cui si abbia effettivamente partecipato.